

COMUNE DI FUTANI (SA)



C
O
N
D
O
N
O

T
R
I
B
U
T
I

L
O
C
A
L
I

REGOLAMENTO

PER
IL CONDONO
DEI
TRIBUTI LOCALI

Condono dei tributi locali

Ai sensi dell'art.13 della legge 289/2002

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. _____ del 31/07/2009

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ARTICOLO 1 - Oggetto	1
Capo I - Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti	1
ARTICOLO 2 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili – (ICI)	1
ARTICOLO 3 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità – (ICP)	2
ARTICOLO 4 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – (TARSU)	2
ARTICOLO 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – (TOSAP)	3
Capo II - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	4
ARTICOLO 6	4
ARTICOLO 7 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata	4
ARTICOLO 8 - Collaborazione nel servizio	5
ARTICOLO 9 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	5

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria per il 2003) e con le forme di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2008, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di Imposta Comunale sulla Pubblicità, di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e di Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata tutti i rapporti tributari già oggetto di atti impositivi (Avvisi di liquidazione e/o Avvisi di Accertamento), anche se non ancora definitivi alla data di pubblicazione del presente regolamento; sono egualmente esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi (Avvisi di liquidazione e/o Avvisi di Accertamento) divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo medesimo.

4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata tutte le controversie tributarie, sia definite che pendenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme eventualmente richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo I - Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ARTICOLO 2 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili – (ICI)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2008, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità, 2004-2005-2006-2007-2008 con il versamento della sola imposta maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10%;

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità, 2004-2005-2006-2007-2008, con il versamento della sola imposta, maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10%;

3. Ai fini di cui ai commi 1-2 i soggetti interessati dovranno presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 2004-2005-2006-2007-2008

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del dlgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in copia all'istanza di definizione.

ARTICOLO 3 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità – (ICP)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31/12/2008, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005-2006-2007-2008 con il versamento della sola imposta maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10%;

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2005-2006-2007-2008 con il versamento della sola imposta maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10%;

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle seguenti annualità 2005-2006-2007-2008;

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in copia all'istanza di definizione.

ARTICOLO 4 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – (TARSU)

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2008, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005-2006-2007-2008 con il versamento della sola imposta maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10% e con esclusione dell'annualità 2005 per l'ipotesi di denuncia infedele;
2. Ai fini del comma 1 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in copia all'istanza di definizione.

ARTICOLO 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – (TOSAP)

1. I soggetti passivi del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31/12/2008, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato il canone dovuto o il diverso maggiore canone, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2005-2006-2007-2008 con il versamento della sola imposta maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10%
2. I soggetti passivi del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, commi 1 e 2 del dlgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2005-2006-2007-2008 con il versamento della sola imposta maggiorata della sanzione omnicomprensiva del 10%;
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2005-2006-2007-2008;
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del dlgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche

l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione del canone o del maggiore canone dovuto, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in copia all'istanza di definizione.

Capo II - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

ARTICOLO 6

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale 15566847 messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani;

2. Le somme complessive dovute a titolo di definizione agevolata possono essere versate come segue:

- a) in unica soluzione;
- b) acconto del 30% all'atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la differenza in numero due rate di pari importo con scadenza 30/11/2009 e 31/01/2010;
- c) in queste ipotesi il pagamento dell'acconto del 30% perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, saranno rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2008 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di

definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ARTICOLO 8 - Collaborazione nel servizio

1. Il responsabile dell'Ufficio Tributi può nominare un consulente esterno, di provata esperienza nel settore, per eventuale collaborazione per la gestione dei servizi previsti da questo regolamento, con una spesa complessiva che non dovrà eccedere la somma di € 4.000,00 oltre I.V.A e contributi.

2. La suddetta somma sarà prelevata dalle risorse provenienti dal presente condono.

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio;

2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet;